



AL COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA SERVIZI DEMOGRAFICI

Fax 02/95241455

E-mail protocollo@comune.cavenagobrianza.mb.it

Pec protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it

Assenso all'emissione a minorenni di una Carta d'Identità valida per l'espatrio qualora uno dei due genitori non possa presentarsi allo sportello

N.B. in caso di primo rilascio del documento o qualora il minore non sia identificabile dalla fotografia del precedente documento è necessario, comunque, la presenza oltre che dell'altro genitore anche di un testimone maggiorenne. Il minore deve sempre essere presente

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il/...../.....

residente a _____ in via _____ n. _____

in qualità di esercente/i la responsabilità genitoriale/tutela sul/la minore:

nato/a a _____ il/...../.....

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle responsabilità penali ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e dell'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità che prevedono la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'obbligo di denuncia all'autorità competente

DICHIARO

1) che il minore suddetto non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 lettere a) b), d), e), g), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 *

2) che il minore non è sottoposto a potestà tutoria o affidamento a persona diversa

CHIEDE e ACCONSENTE

al rilascio della Carta d'Identità al proprio figlio valida anche ai fini dell'espatrio

Lì,

Firma

ALLEGA COPIA FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA'

* Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto ;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare .

Nell'ipotesi che uno dei genitori sia irreperibile o rifiuti di prestare l'assenso sarà sempre necessario acquisire l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Si rammenta che l'affido esclusivo ad uno dei genitori non fa decadere l'esercizio della potestà genitoriale dell'altro genitore per cui è necessario acquisire il nulla osta del Giudice Tutelare. Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.